

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Reg. 2232/16
Rep. 2463/17

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. ssa Manuela Elburgo

Presidente relatore

dott. ssa Caterina Zambotto

Giudice

dott. ssa Micol Sabino

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che, con ricorso del 10 marzo 2016, si svolgeva
opposizione allo stato passivo del fallimento liquidazione
chiedendo l'ammissione degli importi meglio specificati nel ricorso introduttivo;
premesso, altresì, che la curatela si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto
dell'opposizione;

premesso, inoltre, che le parti hanno depositato note difensive;
si osserva quanto segue.

La società opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento
Itaproject per l'importo, in linea capitale, di € 22.916,67 in forza del contratto
di consulenza tecnico commerciale dimesso sub documento n. 2 e per
l'ulteriore importo di € 194.847,26 in forza della cessione di credito da parte di
s.r.l. documentata sub 5.

Mette conto evidenziare che, sin dalla costituzione in giudizio, la curatela ha
eccepito la tardività del deposito dei documenti prodotti dall'opponente sub da
2 a 11 e, stante il carattere potenzialmente assorbente, la questione va subito
esaminata

Non è contestato che il termine di cui all'art. 99 l.f. scadesse il 10 marzo 2017 e, infatti, in quella data la società ha provveduto a depositare il ricorso in opposizione allo stato passivo; parimenti non è contestato che il deposito dei documenti da 2 a 11 sia avvenuto in data successiva al 10 marzo 2017.

Ora, giova ricordare che ai sensi del citato art. 99 l.f. è onere dell'opponente dimettere, a pena di decadenza, tra l'altro, i documenti di cui intende avvalersi entro lo stesso termine previsto per la proposizione dell'opposizione, con la conseguenza che i documenti tardivamente dimessi non possono essere valutati ai fini del giudizio.

Stante la pacifica tardività del deposito dei documenti da 2 a 11, siffatta tardività non può essere considerata scusabile in base alle ragioni esposte dall'opponente, il quale ha argomentato in ordine all'impossibilità di effettuare un unico deposito in ragione della mole informatica del corredo documentale.

Anzitutto, si prende atto della dichiarata necessità, da parte dell'opponente, di procedere ad un deposito telematico "frazionato", così come si prende atto delle istruzioni fornite alla cancelleria circa le modalità con cui devono essere lavorati i depositi telematici "frazionati", ma è indubbio che i termini di legge, peraltro prescritti a pena di decadenza, non possono sottostare alle modalità operative con cui devono essere gestiti i depositi telematici. In caso contrario una norma di legge verrebbe ad essere subordinata ad una norma regolamentare in violazione del principio della gerarchia delle fonti.

Nella consapevolezza della necessità di effettuare un deposito telematico "frazionato" sarebbe stato onere dell'opponente procedere all'incombenza in tempo utile per completare l'intero deposito nei termini di legge.

In ogni caso, mette conto osservare che se è ben vero che l'odierno opponente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha preannunciato che il deposito dei documenti sarebbe avvenuto con più buste telematiche, è altrettanto vero che non ha né allegato, né provato che con il deposito del documento n. 1 andava ad "esaurire" il "peso" della prima busta, così da rendere necessario un deposito "frazionato". Peraltro, proprio le istruzioni su cui l'opponente pretenderebbe di dimostrare la tempestività del deposito consigliano all'avvocato di inserire nel primo deposito tutti i documenti essenziali all'iscrizione, cosicché, data la natura perentoria del termine di deposito, l'opponente avrebbe dovuto procedere al deposito dei documenti asseritamente comprovanti i fatti costitutivi delle proprie pretese creditorie; tuttavia, non ha allegato, né provato che con la prima busta non avrebbe potuto depositare in particolare i documenti nn. 2 e 5 che in maniera specifica si riferiscono ai titoli sottesi alla domanda di ammissione.

Si aggiunga che, comunque, a fronte dell'impossibilità di effettuare un unico deposito, ben avrebbe potuto la società formulare un'istanza di rimessione in termini.

Sempre in relazione alla non scusabilità del deposito tardivo, non si può non evidenziare che per gli atti introduttivi di un giudizio è ancora consentito il deposito cartaceo, cosicché la parte avrebbe potuto ovviare in tal modo alla difficoltà connessa al deposito telematico.

Pertanto, in conseguenza della non tempestività del deposito dei documenti da 2 a 11 e del fatto che entrambi i titoli su cui la società fonda la propria domanda trovano supporto probatorio in documenti tardivamente dimessi, la domanda non può che essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

Il Tribunale

p.q.m.

rigetta l'opposizione;

condanna _____ a rifondere a fallimento _____ in
liquidazione le spese di lite che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori di
legge, se dovuti.

Manda al curatore per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 maggio 2017.

Il Presidente est

dot.ssa Manuela Elburgo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA il
10/05/2017

Il Cancelliere
Dr.ssa  